




Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.40/2015 DEL 29/04/2015

"Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118."



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Relatore: dr. Leonardo Di Gioia

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento



giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.


Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del D.lgs. n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da posizioni debitorie coerenti, relativi a crediti per spese legali di controparte a seguito di giudizi in Commissione Tributaria Provinciale di Bari esperiti nei confronti della Regione Puglia, sulla base di sentenze esecutive come per legge.

Le relazioni relative alle singole posizioni debitorie sono riportate analiticamente nell'allegato A.

L'assessore al Bilancio
Dr. Leonardo Di Gioia



All. A

DESCRIZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE DA REGOLARIZZARE

POSIZIONE DEBITORIA N. 1 TOTALE € 592,39

Generalità dei creditori:

- **PASCA avv. LUIGI**, C.F. PSCLGU65S05E815Y, via G. Di Vittorio s.n., Bagnolo del Salento (LE)

Oggetto della spesa: Esecuzione sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 18/24/09 pronunciata il 01 dicembre 2008, depositata in segreteria il 26 gennaio 2009. Pasca Luigi c/ Regione Puglia. Liquidazione somme precettate in favore dell'avv. Luigi Pasca.

Importo del debito fuori bilancio: euro 592,39 (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P., a lordo della ritenuta d'acconto).

Relazione sulla formazione del debito: La controversia è sorta con notifica di ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, per l'annullamento di cartella esattoriale n. 05920070044752773 di Equitalia spa Lecce, relativa alla tassa automobilistica regionale anno 2001, autovettura targata BA366AR per € 262,08.


La Commissione Tributaria Provinciale adita con la citata sentenza 18/24/09 ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, essendo stata, nelle more, annullata la cartella esattoriale impugnata, ed ha condannato la Regione Puglia al pagamento delle spese legali quantificate in € 150,00 oltre accessori di legge.

La sentenza è stata messa in esecuzione a mezzo di atto di pignoramento presso terzi del 20/06/2012, e la procedura esecutiva si è chiusa con il provvedimento di assegnazione delle somme pignorate e successivo pagamento da parte del Tesoriere dell'Ente, Banco di Napoli SpA, in favore del creditore procedente in data 13 febbraio 2015.

POSIZIONE DEBITORIA N. 2 TOTALE € 1.953,55

Generalità dei creditori:

1. **Avv. PINO FRANCESCO**, C.F. PNIFNC60R06D223N, domiciliato in Maglie (LE) alla via Roma n. 72, 73024, per € 817,23, a lordo della ritenuta d'acconto;
2. **AUTOSAT SPA**, C.F. 03575990753, corrente in Surbo (LE) alla via Unità d'Italia n. 1, 73010, per € 1.136,32;



Oggetto della spesa: Esecuzione sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 55/15/11 pronunciata il 18.03.2011, depositata in segreteria il 22.03.2011. Liquidazione spese processuali in favore della Autosat Spa e delle competenze legali del procedimento esecutivo in favore dell'avv. Francesco Pino.

Importo del debito fuori bilancio: euro 1.953,55 (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.).

Relazione sulla formazione del debito: La controversia è sorta con notifica, da parte di Autosat spa (concessionaria di autoveicoli) di ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale, per l'annullamento di 38 atti di accertamento per il pagamento della tassa automobilistica regionale anno 2006.

La Commissione Tributaria Provinciale adita con la citata sentenza 55/15/11 ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, essendo stati, nelle more, annullati gli atti di accertamento impugnati, ed ha condannato la Regione Puglia al pagamento delle spese legali quantificate in € 500,00 oltre accessori di legge.

La sentenza è stata messa in esecuzione a mezzo atto di pignoramento presso terzi del 18/12/2013, e la procedura esecutiva si è chiusa con il provvedimento di assegnazione delle somme pignorate e successivo pagamento da parte del Tesoriere dell'Ente, Banco di Napoli SpA, in favore del creditore procedente e del suo difensore anticipatario in data 21 gennaio 2015.



Legge Regionale _____ 2015, n. _____

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lettera a, del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

“Sono approvati e riconosciuti legittimi, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, i seguenti debiti relativi a pagamento di competenze professionali in ottemperanza a sentenze esecutive:

1. sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 18/24/09 del 01.12.2008. PASCA Luigi c/ Regione Puglia, per complessivi € 592,39;
2. sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 55/15/11 del 18.03.2011. Autosat spa c/ Regione Puglia, per complessivi € 1.953,55.”

Art. 2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede mediante imputazione al Capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali.”

